CAMERA DEI DEPUTATI N. 4346

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONCHIERO, MENORELLO, VACCARO, BERNARDO, BINETTI, BORGHESE, BUTTIGLIONE, CATALANO, DAMBRUOSO, FITZGERALD NISSOLI, FUCCI, GALGANO, GIGLI, LATRONICO, MATARRESE, MERLO, MOLEA, MUCCI, OLIARO, PALESE, PRATAVIERA, QUINTARELLI, SBERNA, VARGIU

Modifica all'articolo 88 della Costituzione in materia di scioglimento delle Camere

Presentata il 2 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge costituzionale intende introdurre nell'ordinamento costituzionale italiano una disposizione che consenta una maggiore stabilità di governo, prevedendo che la cessazione di un esecutivo debba essere accompagnata dalla contestuale capacità di dare avvio a una nuova maggioranza parlamentare.

In particolare, sia nel caso in cui una Camera non accordi o revochi la fiducia, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, sia nell'ipotesi di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri a causa di decisioni di natura politica formalmente esterne alle Camere, si vuole approntare una procedura costituzionale che obblighi le rappresentanze parlamentari e politiche a raggiungere, contestualmente alla *pars destruens*, anche intese utili all'insediamento di un nuovo Governo. Al tempo stesso, la modifica intende evitare iniziative autonome del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate a provocare lo scioglimento delle Camere, lasciando comunque un termine ritenuto utile affinché il Capo dello Stato ricerchi altre condizioni di governabilità.

L'esposta finalità può essere conseguita con una puntuale modifica all'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che il Presidente della Repubblica sia tenuto a sciogliere le Camere qualora, dopo la cessazione di un Governo, non si addivenga alla

formazione di un nuovo esecutivo entro un termine prestabilito.

In particolare, la presente proposta di legge costituzionale dispone che, dopo le dimissioni di un Governo o a seguito del mancato accordo o della revoca della fiducia allo stesso, il Presidente della Repubblica debba procedere senz'altro allo scioglimento, qualora non sussista già una maggioranza alternativa, in grado di accordare la fiducia delle Camere, entro il termine di dieci giorni dall'evento interruttivo del mandato del precedente esecutivo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 88 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Salvo il caso di cui al secondo comma, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento delle Camere quando il Parlamento non accordi la fiducia a un nuovo Governo entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni del precedente ovvero dal voto con il quale una Camera non accordi o revochi la fiducia a quest'ultimo ».

17PDL0050390